

Addì, 21 marzo 2007 in Roma

t r a

AGCI - Produzione di Lavoro e Servizi, ANCPL – Legacoop, Confcooperative – Federlavoro e Servizi

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

**si conviene quanto segue**

Il nono comma dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro “per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini”, a decorrere dal 1° marzo 2007, è modificato come segue:

*Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.”*

Il dodicesimo comma dello stesso art. 66, successivo ai coefficienti, è soppresso.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI – Produzione di Lavoro e Servizi

FENEAL – UIL

ANCPL – Legacoop

FILCA – Cisl

FEDERLAVORO E SERVIZI – Confcooperative

FILLEA – Cgil

Il 21 marzo 2007, in Roma

tra:

- AGCI Produzione e Servizi di Lavoro
- ANCPL Legacoop
- FEDERLAVORO e SERVIZI-Confcooperative

e

- la FeNEAL-UIL;
- la FILCA-CISL;
- la FILLEA-CGIL.

Si conviene quanto segue:

gli importi delle prestazioni per l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria di cui al comma del paragrafo 3 dell'allegato B del C.C.N.L. 24 maggio 2004, non emendato nel "Verbale di Accordo del 24 maggio 2004" per il rinnovo del medesimo, da valere per l'erogazione di maggio 2007 sono i seguenti:

n. erogazioni percepite	Operaio 6° livello	Operaio 5° livello	Operaio 4° Livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1ª e 2ª erogazione	0,1960	0,1667	0,1486	0,1381	0,1242	0,1062
3ª e 4ª erogazione	0,3922	0,3333	0,2973	0,2762	0,2486	0,2123
5ª e 6ª erogazione	0,5882	0,4998	0,4459	0,4142	0,3728	0,3187
7ª e 8ª erogazione	0,7844	0,6667	0,5948	0,5523	0,4969	0,4249
9ª e successive erogazioni	0,9804	0,8367	0,7435	0,6903	0,6214	0,5310

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

AGCI Produzione e Servizi di Lavoro

FeNEAL-UIL

ANCPL Legacoop

FILCA-CISL

FEDERLAVORO e SERVIZI-Confcooperative

FILLEA-CGIL